

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4183

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato AMATO

Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di certificazione di malattia

Presentata il 17 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole aprire un discorso assolutamente nuovo nell'ambito della certificazione sanitaria dei medici di base in relazione alle assenze per motivi di salute dal posto di lavoro.

Secondo la normativa vigente in materia, il lavoratore chi si assenta dal posto di lavoro per motivi di salute deve entro due giorni dal rilascio, esibire il certificato di diagnosi e l'attestazione rilasciati dal medico curante relativi ai casi di infermità comportante incapacità lavorativa. Ciò accade anche per quelle patologie che si risolvono nel giro di uno o due giorni quali mal di testa, dissenteria, vomito, dolori addominali, che nella maggior parte dei casi passano da soli e senza l'ausilio di farmaci o prestazioni mediche particolari.

In virtù di tale fatto è superfluo sottolineare che la certificazione medica per malesseri di breve durata non può basarsi su constatazione oggettiva derivanti da diagnosi tecniche, ma si basa tutt'al più su una valutazione generale fondata sulla descrizione da parte del paziente. Il medico quindi, non ha la possibilità reale di accertare o meno l'esistenza di tale malessere al momento della visita come può avvenire con il mal di testa provocato da *stress* o da insonnia. È proprio in virtù di ciò che la certificazione medica per malesseri passeggeri di pochi giorni, ove non rappresentano postumi di patologie maggiori, può essere sostituita da una « autocertificazione del paziente » evitando inutili passaggi di competenze paziente medico e paziente-datore di lavoro INPS.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa per un numero di giorni inferiore a tre il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, da trasmettere ai sensi del presente comma, sono sostituiti da un'autocertificazione del lavoratore attestante lo stato di malattia ».

